



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali, Biblioteche e Musei
Settore Brevetti e Trasferimento di Conoscenze

Decreto Rettorale n. 2655 del 6 maggio 2013

**Oggetto: Regolamento sull'approvazione degli Spin off dell'Università ed Accademici
Modifiche**

Il Rettore

Visto il Regolamento sull'approvazione degli Spin off dell'Università ed Accademici, emanato con D.R. n. 293 del 12 maggio 2003;

Viste le modifiche apportate al suddetto Regolamento con D.R. n. 4673 del 1° ottobre 2010;

Visto che in seguito alla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 13/2011/XIII/5 del 20/12/2011 e su indicazione successiva della Commissione Mista e Paritetica Permanente per i rapporti tra il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, è stato costituito un gruppo di lavoro per approfondire alcuni aspetti relativi alle linee guida da osservare ai fini dell'approvazione degli Spin off, in particolare quelli di servizi;

Considerato che le proposte di modifica del Regolamento Spin off formulate dal gruppo di lavoro riguardano l'art. 1 "Spin off dell'Università e Spin off accademici", l'art. 2 "Soci proponenti e altri partecipanti", l'art. 4 "Partecipazione del personale dell'Università", l'art. 6 "Commissione Spin off", l'art. 7 "Procedimento di approvazione degli Spin off", l'art. 8 "Logo e strutture dell'Università", l'art. 10 "Vigilanza ed obblighi d'informazione", il modulo di domanda di Spin off dell'Università (Allegato A) e il modulo di domanda di Spin off accademico (Allegato B);

Visto il D.M. 10 agosto 2011, n. 168, avente per oggetto il "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240" ed in particolare l'art. 4 che introduce una nuova disciplina delle incompatibilità per coloro che assumano cariche direttive e amministrative negli spin off;

Valutata la necessità di introdurre tale disciplina nel "Regolamento sull'approvazione degli Spin off dell'Università ed Accademici" ed in particolare all'art. 4 dello stesso;

Visto che il Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 14/2012/XVI/1 del 20/12/2012 ha espresso parere favorevole alle modifiche degli artt. 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 10, del modulo di domanda di Spin off dell'Università (Allegato A) e del modulo di domanda di Spin off accademico (Allegato B) del Regolamento sull'approvazione degli Spin off dell'Università e Accademici, come proposte dal gruppo di lavoro;

Visto che il Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 26 febbraio 2013 ha preso atto delle integrazioni all'art. 4 del Regolamento sull'approvazione degli Spin off dell'Università ed Accademici, in recepimento al DM 168/2011, articolo ora denominato "Partecipazione del personale dell'Università ed incompatibilità";

Visto che il Senato Accademico con deliberazione n. 7/2013/VI/2 dell'11 marzo 2013 ha deliberato di approvare tutte le modifiche ed integrazioni del Regolamento sull'approvazione degli Spin off dell'Università ed Accademici di cui ai capoversi precedenti;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 213 del 22 marzo 2006e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15 marzo 2012;

Decreta

A decorrere dalla data del presente decreto è in vigore il nuovo Regolamento sull'approvazione degli Spin off dell'Università ed Accademici, di cui al testo sottoriportato.

Il Rettore
Prof. Ezio Pelizzetti

Visto: Il Direttore della Direzione

REGOLAMENTO SULL'APPROVAZIONE DEGLI SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' ED ACCADEMICI

Art. 1 - Spin off dell'Università e Spin off accademici

1. L'Università degli Studi di Torino (di seguito definita per brevità "Università"), in conformità ai principi contenuti nel proprio Statuto, favorisce la costituzione di società per azioni, società a responsabilità limitata o società cooperative a responsabilità limitata che hanno come scopo l'utilizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca, in contesti innovativi, ovvero, lo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi servizi, derivanti da attività di ricerca documentata, svolta all'interno dell'Ateneo o comunque dai proponenti lo spin off dipendenti dell'Ateneo, ai sensi del d. lg. n. 297 del 1999 e del successivo art. 2, comma 1.

2. Le società per azioni, a responsabilità limitata o cooperative a responsabilità limitata aventi lo scopo di cui al primo comma, nelle quali l'Università partecipa in qualità di socio, sono definite Spin off dell'Università.

3. Sono definite Spin off accademici le società per azioni, a responsabilità limitata o cooperative a responsabilità limitata aventi lo scopo di cui al primo comma, nelle quali l'Università non abbia una quota di partecipazione, a condizione che il progetto di Spin off sia proposto dai soggetti di cui al successivo art. 2, comma 1, e che il progetto stesso sia approvato dall'Università.

Art. 2 - Soci proponenti e altri partecipanti

1. Possono proporre uno Spin off, dell'Università o accademico, esclusivamente docenti o tecnici, dipendenti dell'Università, ai quali appartengano competenze specifiche, diritti di proprietà industriale o intellettuale, che siano risultato della ricerca universitaria, a cui questi abbiano partecipato e che siano funzionali e strumentali allo scopo di cui al precedente art. 1, comma 1.

2. I diritti di proprietà industriale o intellettuale, di cui al comma precedente, devono essere messi a disposizione dello Spin off o a titolo di conferimento, o in proprietà o in godimento, o ad altro titolo.

3. I proponenti devono proporre irrevocabilmente o di assumere la qualità di socio o di apportare al progetto il proprio impegno di lavoro, individuale o in concorso con altri dipendenti universitari, o di effettuare entrambi.

4. Anche successivamente alla costituzione dello Spin off, possono essere ammessi a parteciparvi, oltre ai proponenti, anche i titolari di assegni di ricerca e di borse di studio dell'Università (ad esempio: borse post-laurea e post-dottorato, per la permanenza di giovani ricercatori presso strutture di ricerca, ecc.), gli studenti dei corsi di studio dell'Università, i dipendenti pubblici a tal fine autorizzati, sempreché ciascuno di essi apporti al progetto il proprio impegno di lavoro ai sensi del comma precedente, assumendo eventualmente la qualità di socio.

5. L'eventuale conferimento in denaro o in beni diversi dai diritti, di cui al precedente comma 1, non deve essere manifestamente sproporzionato rispetto alla messa a disposizione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale o all'impegno di lavoro, di cui ai precedenti commi 2 e 3.

6. Può essere ammesso a partecipare al capitale sociale degli Spin off ogni altra persona fisica o giuridica, società o ente, italiano o straniero, pubblico o privato, nell'osservanza dei principi sulla trasparenza e concorrenza previsti dalla disciplina italiana ed europea sulla scelta pubblica del socio.

Art. 3 - Partecipazione dell'Università

1. Il presente articolo si applica all'ipotesi di Spin off dell'Università.

2. La percentuale di partecipazione dell'Università nello Spin off, che potrà derivare anche da conferimento di beni in natura, non può essere inferiore al 5% né superiore al 49% del capitale sociale e comunque con conferimento non superiore a Euro 110.000, salvo che, ricorrendo particolari motivi di convenienza e opportunità, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, sentita la Commissione Spin off, deliberi di incrementare o diminuire l'entità della partecipazione o il valore del conferimento.

3. Tale partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà dell'Università e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri delegati negli organi dello Spin off. A tal fine lo statuto dello Spin off dovrà prevedere, tra l'altro, che:

- a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello Spin off, tra cui l'Università, diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento sia subordinato al gradimento motivato degli altri soci e, quindi, dell'Università;
Il capoverso precedente non si applica al caso in cui, a seguito della completa estinzione di debiti di un socio verso un altro socio per finanziamenti ricevuti, il socio creditore possa trasferire una percentuale di quote al socio debitore, su sua richiesta;
- b) le azioni o quote dell'Università nello Spin off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, siano postergate nella partecipazione alle perdite;
- c) vi sia un consiglio di amministrazione e non un amministratore unico;
- d) vi sia il collegio sindacale o, quando consentito dalla legge, un revisore nominato dall'Università;
- e) la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, avvenga in modo tale che almeno un componente dell'organo amministrativo e di quello di controllo sia nominato dall'Università ai sensi dell'art. 2458 ss. c.c., fermo restando che, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di tre componenti, all'Università compete la nomina di almeno due componenti;
- f) in caso di modificazione delle condizioni statutarie previste nel presente comma e nel successivo comma 5, venga riconosciuto all'Università diritto di recesso;
- g) qualora vengano meno le condizioni previste per lo Spin off dell'Università, sia a questa riconosciuto diritto di recesso.

4. I soci dello Spin off dovranno inoltre sottoscrivere con l'Università adeguati patti parasociali, della durata massima consentita dalla legge, con i quali si preveda che:

- a) per il caso di operazioni sul capitale a seguito di perdite, i soci diversi dall'Università debbano fare fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite;
- b) allo scadere dei patti parasociali o in ipotesi di mutamento della compagine sociale, ovvero in ipotesi di cambiamenti significativi dell'oggetto sociale o delle condizioni statutarie previste al precedente comma 3 e al comma 5 del presente articolo o nell'ipotesi di cui alla lettera f) del comma precedente, venga riconosciuta all'Università, a sua scelta, oltre che il diritto di recesso, un'opzione di vendita nei confronti degli altri soci ad un prezzo oggetto di trattativa fra le parti o, in caso di disaccordo, determinato da un esperto indipendente tenendo conto del valore di mercato dello Spin off; tale prezzo comunque non potrà essere inferiore al valore nominale della partecipazione;
- c) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dai soci a favore dello Spin off non possa eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione ai soci di vantaggi diretti o indiretti derivanti dal controllo dello Spin off o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio;
- d) i soci non possano deliberare aumenti di capitale, compresi quelli che si rendono necessari in seguito alla riduzione per perdite, senza il preventivo consenso dell'Università;

5. Lo statuto dello Spin off in forma di società per azioni deve contenere:

- a) clausola che escluda il requisito di una quota di possesso del capitale sociale per l'impugnazione delle deliberazioni annullabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2377, 2° co., c.c.;
- b) clausola che consenta in ogni caso all'Università la denuncia al tribunale *ex art.* 2409 c.c.;

Tali clausole saranno iscritte e diventeranno efficaci dopo il 1° gennaio 2004, ai sensi dell'art. 223-bis, 6° co., disp. att., introdotto dall'art. 111-*duodecies*, 2° co., d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 4 - Partecipazione del personale dell'Università ed incompatibilità

1. La qualità di socio e l'obbligazione avente ad oggetto l'impegno dei proponenti di cui al precedente art. 2, comma 3, devono avere una durata minima di almeno tre anni.

2. Con l'approvazione del progetto di Spin off è rilasciata l'autorizzazione ai proponenti e agli altri dipendenti dell'Università, la quale, tenuto conto del parere delle strutture interessate (art. 7, comma 2) ed in conformità a quanto definito dalla Commissione Spin off, indica, per ciascuno ed in coerenza con la proposta e gli impegni assunti, le condizioni del permanere dell'impegno a tempo pieno, o la necessità dell'opzione per il tempo definito, ovvero il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi del presente Regolamento e dell'art. 2, comma 1, lett. e, del d. lg. n. 267 del 1999.

3. Il dipendente dell'Università, sino a quando perdura tale qualità, non può instaurare rapporti di lavoro subordinato con lo Spin off ed è collocato d'ufficio in aspettativa senza

assegni ove nello Spin off dell'Università assuma la carica di amministratore delegato o di presidente con deleghe d'amministrazione e percepisca in tale qualità compensi annui superiori agli emolumenti corrispostigli dall'Università come dipendente.

Ai sensi dall'art. 4 del DM 168/2011, non possono assumere cariche direttive e amministrative negli spin off i professori e ricercatori che rivestano una delle seguenti cariche:

- il Rettore
- i membri del Consiglio di Amministrazione
- i membri del Senato Accademico
- i direttori di Dipartimento, fatta salva l'ipotesi di nomina a far parte del Consiglio di Amministrazione dello spin off, del quale non siano soci o proponenti, da parte dell'Ateneo stesso
- i membri della Commissione Spin Off
- i membri della Commissione Brevetti

4. Lo Spin off è tenuto a comunicare all'Università i compensi a qualsiasi titolo corrisposti ai dipendenti dell'Università, indicandone il titolo.

5. I borsisti post laurea e post dottorato, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, o gli allievi dei corsi di specializzazione, possono svolgere per lo Spin off attività anche retribuita, purché compatibile con i propri obblighi e previa autorizzazione rilasciata dal Dipartimento, o dal Collegio dei docenti di dottorato o dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, dopo aver sentito il tutor o il referente del progetto.

Art. 5 - Conflitto d'interessi

1. Il dipendente dell'Università che partecipa allo Spin off non può svolgere, anche indirettamente o a titolo occasionale o per interposta persona, attività per imprese o enti in concorrenza con le iniziative dello Spin off o comunque porre in essere attività o atti in conflitto con l'interesse dell'Università.

2. Qualora possano insorgere conflitti di interessi fra lo Spin off o il dipendente e l'Università, lo Spin off o il dipendente devono comunicare natura, termini e portata del conflitto alla Commissione Spin off di cui al successivo articolo, la quale, sentiti gli interessati, definisce la soluzione del conflitto stesso, cui devono uniformarsi lo Spin off e il dipendente, pena la decadenza dei benefici previsti dal presente regolamento.

3. Agli amministratori dello Spin off è fatto divieto di utilizzare, a vantaggio proprio o di terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi in occasione dell'incarico.

4. Qualora nell'attività dello Spin off si pongano questioni di ordine etico, esse dovranno essere decise dal Comitato bioetico dell'Università.

Art. 6 - Commissione Spin off

1. E' istituita una Commissione Spin off, presieduta dal Rettore o suo delegato, e nominata dal Senato Accademico; essa è composta di altri quattro membri di comprovata qualificazione e esperienza, anche esterni all'Università.

2. Per un approfondito esame delle specifiche domande di costituzione di Spin off e in qualunque altra occasione lo ritenga opportuno, la Commissione può invitare ai suoi lavori, per consulenza, esperti in settori specifici, anche esterni all'Università.

3. La Commissione, al fine di emanare il proprio parere, ha, in particolare, il compito di:

- a) istruire e valutare le domande per la costituzione di Spin off con particolare riferimento: alla qualità scientifica del progetto e alla sua fattibilità; alla composizione del capitale sociale, ivi compresa la valutazione di quanto previsto all'art. 2, comma 5; all'impegno dei proponenti; all'impegno e all'opportunità di estendere ad altri la partecipazione sociale o l'impegno di lavoro; agli elementi forniti dal business plan; agli altri profili di rilievo ed alla coerenza complessiva della domanda;
- b) valutare l'opportunità della partecipazione dell'Università nello Spin off e, in caso positivo, la quota di partecipazione dell'Ateneo, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- c) valutare la presenza delle condizioni, previste al precedente art. 2, per l'ammissione alla partecipazione allo Spin off;
- d) indicare, acquisiti i pareri delle strutture interessate, le condizioni di cui al precedente art. 4, comma 2;
- e) valutare i possibili conflitti di interesse tra i soggetti di cui al precedente art. 5, comma 2, invitando i proponenti ad individuare le limitazioni o gli accorgimenti idonei a prevenirli e a risolverli prontamente;
- f) valutare le proposte di convenzione per l'utilizzazione delle strutture e del personale dell'Università nonché, per gli Spin off dell'Università, del contratto di licenza per l'uso del logo, di cui prescrive le cautele, le condizioni e gli eventuali i limiti;

4. La Commissione esercita la vigilanza prevista dal presente Regolamento, anche valendosi del personale e delle strutture dell'Università.

5. Delle valutazioni è data immediata comunicazione al Consiglio d'amministrazione, al Senato Accademico, nonché ai Dipartimenti interessati dal progetto di Spin off.

Art. 7 - Procedimento di approvazione degli Spin off

1. La domanda contenente il progetto di costituzione di Spin off, con la proposta irrevocabile di cui al precedente art. 2, comma 3, è redatta utilizzando i moduli allegati al presente regolamento sotto la lettera A e B, rispettivamente per gli Spin off dell'Università e gli Spin off accademici.

La modifica degli allegati A, B e C è approvata dalla Commissione Spin off e non comporta la modifica del presente Regolamento.

2. Il progetto di costituzione di Spin off, con tutti i relativi allegati, deve essere esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del Senato accademico e su parere conforme della Commissione Spin off, dopo che quest'ultima ha sentito i Dipartimenti interessati e, ove necessario, il dirigente del personale tecnico-amministrativo.

3. L'approvazione del progetto è condizionata dall'assunzione, da parte dei dipendenti dell'Università e dello Spin off, dell'obbligo di osservare il presente regolamento a pena di decadenza dai benefici per essi previsti.

4. Il Consiglio d'amministrazione dell'Università delibera altresì la quota di partecipazione negli Spin off dell'Università e designa i rappresentanti dell'Università nel consiglio di amministrazione dello Spin off e, laddove costituito, nel Collegio sindacale.

Art. 8 - Uso del logo e permanenza nelle strutture dell'Università - Durata della qualifica di spin off

1. L'uso del logo dell'Università a titolo gratuito è concesso ai soli Spin off dell'Università di cui all'art. 3 e cessa con il venire meno per qualsiasi causa della partecipazione di questa allo Spin off.

2. L'utilizzazione del logo è disciplinata dal contratto di licenza che ne indica le condizioni, le cautele e gli eventuali limiti, con obbligo di manleva che tenga indenne l'Università da ogni responsabilità.

3. L'utilizzazione di strutture e di personale dell'Università è regolata dalla convenzione allegata al progetto di Spin off, previo parere vincolante del Consiglio di Dipartimento o della struttura interessata.

4. La convenzione e la permanenza degli spin off all'interno delle strutture dell'Università non potranno eccedere i 3 anni dalla data di costituzione. Detto periodo potrà essere prorogato una sola volta e, a condizioni da definirsi dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, di un ulteriore periodo massimo di un anno, ricorrendo particolari ragioni di convenienza e di opportunità.

Art. 9 - Proprietà intellettuale degli Spin off

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin off, conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultimo, è dello Spin off stesso. L'Università potrà tuttavia richiedere, al solo fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali di ricerca, licenza d'uso gratuita, senza diritto di sublicenza, allo Spin off, che sarà tenuto a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, sulla quale dovrà pronunciarsi, quale arbitro inappellabile, la Commissione Spin off, in contraddittorio fra le parti.

Art. 10 - Vigilanza ed obblighi d'informazione.

1. L'Università, a mezzo della Commissione Spin off, procede ogni tre anni alla verifica dell'attuazione dei progetti di Spin off, riferendo le proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico; in relazione agli esiti del controllo, la

Commissione valuta inoltre l'opportunità della permanenza dell'Università negli Spin off, o della revoca dell'approvazione o la revoca delle autorizzazioni.

2. I proponenti e i componenti gli organi dello Spin off nominati dall'Università debbono presentare ogni tre anni a quest'ultima una relazione sull'attuazione del progetto di Spin off; debbono inoltre fornire le informazioni relative allo Spin off entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Lo Spin off, oltre al dovere di comunicazione previsto dal precedente art. 4, comma 4, invia annualmente alla Commissione Spin off e al Consiglio d'Amministrazione il bilancio e i relativi allegati, unitamente ad una relazione sull'attuazione quantitativa e qualitativa del progetto di Spin off. Del deposito è data comunicazione agli organi e alle strutture indicate al comma successivo, che possono prenderne visione ed estrarne copia.

4. Ogni informazione o documento che, ai sensi del presente Regolamento, deve essere comunicato all'Università è sempre inviato alla Commissione Spin off, al Rettore, al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico, al Preside e al Direttore di Dipartimento o del responsabile di altra struttura interessata.

Art. 11 - Trasformazione.

1. Con il venire meno delle condizioni previste per lo Spin off dell'Università, quest'ultima, esercitato il diritto di recesso o il diritto di opzione di vendita di cui all'art. 3, comma 4, può consentirne la trasformazione in Spin off accademico, con deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione da adottarsi nei tre mesi successivi alla cessazione delle condizioni stesse.

Art. 12 - Disciplina degli Spin off accademici.

1. Agli spin off accademici si applicano le previsioni del presente regolamento, ad esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, comma 3, 8, commi 1 e 2 e 10 comma 2.

Modulo di domanda di Spin off dell'Università

1. SOGGETTI PROPONENTI

1.1 GENERALITA':

NOME E COGNOME.....

QUALIFICA (PO, PA,...)

DIPARTIMENTO.....

TEL.....

FAX.....

E-MAIL.....

1.2 TEMI O PROGETTI DI RICERCA DA CUI DERIVA LA PROPOSTA DI SPIN OFF:

.....
.....
.....

1.3 DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE/INDUSTRIALE:

.....
.....
.....

1.3 PROPOSTA IRREVOCABILE DI PARTECIPAZIONE SOCIALE/IMPEGNO DI LAVORO:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLO SPIN OFF

2.1 GENERALITA':

NOME E COGNOME.....

QUALIFICA (PO, PA,... o dottorando, assegnista, studente o ESTERNO)
.....

DIPARTIMENTO/ENTE DI APPARTENENZA.....

TEL.....

FAX.....

E-MAIL.....

2.2 PROPOSTA IRREVOCABILE DI PARTECIPAZIONE SOCIALE/IMPEGNO DI LAVORO:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITA' ALLO SPIN OFF

La percentuale di partecipazione dell'Università nello Spin off , pari al del capitale sociale, è costituita da:

.....
.....

4. SINTESI DEL BUSINESS PLAN

4.1 DESCRIZIONE DELL'IMPRESA:

Descrivere il tipo di attività che lo Spin off svolgerà, la forma giuridica e il capitale sociale dello Spin off, indicare il livello a cui si intende operare (locale, nazionale, internazionale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4.2 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E SERVIZI:

Illustrare il prodotto o i servizi che si intende offrire, descrivere il potenziale utilizzo dei prodotti nonché le principali attrattive. Indicare gli studi tecnici già effettuati, l'eventuale realizzazione di un prototipo e le ricerche necessarie per lo sviluppo del prodotto/servizio Nel caso in cui si tratti di un'idea innovativa, specificare se è già stata brevettata, se è già stata effettuata una ricerca brevettuale indicandone i risultati, se è già stato stipulato un contratto di licenza...:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4.3 RICERCA DA CUI E' SCATURITO IL PRODOTTO/PROGETTO DI SPIN OFF:

Descrivere la ricerca che ha portato alla realizzazione del prodotto/servizio per il quale è stato ideato il progetto di Spin off, specificando se tale ricerca sia stata condotta nell'ambito di un contratto di prestazioni conto terzi o se sia stata finanziata da soggetti esterni:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4.4 PIANO DI MARKETING:

Illustrare il mercato di riferimento e specificare se è già stata effettuata un'analisi di mercato; in caso affermativo elencare le opportunità di inserimento attuali e future. Indicare i principali fattori esterni che possono influire sull'attività svolta dallo Spin off tenendo conto delle potenziali imprese concorrenti presenti sul mercato:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4.5 MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE:

Indicare se si è già predisposto un organigramma societario; in caso affermativo descrivere brevemente la struttura organizzativa dello Spin off e del management:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4.6 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO:

1. Indicare il volume di investimenti necessari per l'attività di Spin off;
2. Illustrare se si intende finanziare il progetto di Spin off con risorse proprie o se si intende far ricorso a finanziamenti esterni;
3. Indicare se sono già stati presi contatti con eventuali finanziatori e se sì, specificare per quale ammontare si rende necessario il ricorso a terzi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA:

- 1) **proposta di convenzione per l'utilizzazione di strutture dipartimentali dell'Università;**
- 2) **proposta di statuto dello Spin off;**
- 3) **proposta di patti parasociali;**
- 4) **proposta di business plan;**
- 5) **delibere strutture coinvolte.**

Modulo di domanda di Spin off accademico

1. SOGGETTI PROPONENTI

1.1 GENERALITA':

NOME E COGNOME.....

QUALIFICA (PO, PA,...)

DIPARTIMENTO.....

TEL.....

FAX.....

E-MAIL.....

1.2 TEMI O PROGETTI DI RICERCA DA CUI DERIVA LA PROPOSTA DI SPIN OFF:

.....
.....
.....

1.3 DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE/INDUSTRIALE:

.....
.....
.....

1.3 PROPOSTA IRREVOCABILE DI PARTECIPAZIONE SOCIALE/IMPEGNO DI LAVORO:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLO SPIN OFF

2.1 GENERALITA':

NOME E COGNOME.....

QUALIFICA (PO, PA,... o dottorando, assegnista, studente o ESTERNO)
.....

DIPARTIMENTO/ENTE DI APPARTENENZA.....

TEL.....

FAX.....

E-MAIL.....

2.2 PROPOSTA IRREVOCABILE DI PARTECIPAZIONE SOCIALE/IMPEGNO DI LAVORO:

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. SINTESI DEL BUSINESS PLAN

3.1 DESCRIZIONE DELL'IMPRESA:

Descrivere il tipo di attività che lo Spin off svolgerà, la forma giuridica e il capitale sociale dello Spin off, indicare il livello a cui si intende operare (locale, nazionale, internazionale):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3.2 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E SERVIZI:

Illustrare il prodotto o i servizi che si intende offrire, descrivere il potenziale utilizzo dei prodotti nonché le principali attrattive. Indicare gli studi tecnici già effettuati, l'eventuale realizzazione di un prototipo e le ricerche necessarie per lo sviluppo del prodotto/servizio Nel caso in cui si tratti di un'idea innovativa, specificare se è già stata brevettata, se è già stata effettuata una ricerca brevettuale indicandone i risultati, se è già stato stipulato un contratto di licenza...:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3.3 RICERCA DA CUI E' SCATURITO IL PRODOTTO/PROGETTO DI SPIN OFF:

Descrivere la ricerca che ha portato alla realizzazione del prodotto/servizio per il quale è stato ideato il progetto di Spin off, specificando se tale ricerca sia stata condotta nell'ambito di un contratto di prestazioni conto terzi o se sia stata finanziata da soggetti esterni:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3.4 PIANO DI MARKETING:

Illustrare il mercato di riferimento e specificare se è già stata effettuata un'analisi di mercato; in caso affermativo elencare le opportunità di inserimento attuali e future. Indicare i principali fattori esterni che possono influire sull'attività svolta dallo Spin off tenendo conto delle potenziali imprese concorrenti presenti sul mercato:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

3.5 MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE:

Indicare se si è già predisposto un organigramma societario; in caso affermativo descrivere brevemente la struttura organizzativa dello Spin off e del management:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3.6 PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO:

1. Indicare il volume di investimenti necessari per l'attività di Spin off;
2. Illustrare se si intende finanziare il progetto di Spin off con risorse proprie o se si intende far ricorso a finanziamenti esterni;
3. Indicare se sono già stati presi contatti con eventuali finanziatori e se sì, specificare per quale ammontare si rende necessario il ricorso a terzi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA:

- 1) **proposta di convenzione per l'utilizzazione di strutture dipartimentali dell'Università;**
- 2) **proposta di statuto dello Spin off;**
- 3) **proposta di business plan;**
- 4) **delibere strutture coinvolte;**

IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO DI AVER MANTENUTO E SI IMPEGNANO A MANTENERE ASSOLUTA RISERVATEZZA IN MERITO ALLA PROPRIETA' INTELLETTUALE/INDUSTRIALE, DI CUI AL PUNTO 1.3 DELL'ALLEGATO A/B, CHE E' STRUMENTALE E FUNZIONALE ALLA COSTITUZIONE DELLO SPIN OFF.

Data		Firma dei soggetti proponenti
	
	
	
	

Data		Firma dei componenti della Commissione Spin off
	
	
	
	
	
	
	

Data		Firma del responsabile del competente ufficio dell'Amministrazione Centrale
	